



36423/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/06/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'
Dott. VINCENZO ROTUNDO
Dott. ORLANDO VILLONI
Dott. GAETANO DE AMICIS
Dott. ALESSANDRA BASSI

- Presidente - SENTENZA
N. 1023
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 1375/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CHISARI ROSARIO N. IL 04/08/1968
CHISARI GIOVANNI N. IL 09/10/1978
RAGUSA GIUSEPPA N. IL 20/08/1971

avverso il decreto n. 42/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/05/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG ~~Dott.~~

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 9 maggio 2013, la Corte d'Appello di Catania ha confermato il decreto del Tribunale della stessa città del 7 febbraio 2012, con il quale è stata applicata a Chisari Rosario la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed è stata disposta la confisca di un appartamento e di un terreno agricolo intestati al medesimo ed a Ragusa Giuseppa, di una quota pari alla metà di terreno agricolo intestato al medesimo ed a Chisari Giovanni nonché delle quote sociali della R.G. Costruzioni S.r.l. e relativo patrimonio aziendale.

La Corte territoriale ha confermato il giudizio di pericolosità sociale "qualificata" del sottoposto, tenuto conto del fatto che egli è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di anni sei di reclusione e € 1200 di multa, per partecipazione ad associazione mafiosa e estorsione aggravata anche dall'art. 7 L. n. 203 del 1991, essendosi in tale contesto investigativo accertata la frequentazione di Chisari Rosario con soggetti facenti parte del clan mafioso, i quali si incontravano fra l'altro nella sede della di lui ditta, pericolosità sociale da ritenere non superata dal prolungato ed attuale stato detentivo. La Corte ha poi rimarcato come i giudici di merito abbiano correttamente esaminato, in ordine cronologico, i singoli incrementi intervenuti nel patrimonio dei ricorrenti in correlazione alle entrate illecite che Chisari ha realizzato nel corso degli anni, verificando l'assenza di comprovate disponibilità finanziarie lecite all'epoca dell'acquisizione di ciascun bene immobile e mobile sottoposto ad ablazione. La Corte ha infine evidenziato come il dissequestro della società Euroscavi, costituita nel 1998, sia stato disposto per la ritenuta assenza di univoche manifestazioni di pericolosità sociale del Chisari all'epoca della costituzione della società.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Salvatore Pace, difensore di fiducia di Chisari Rosario, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- i provvedimenti ablativi retrodatano al 2001 gli elementi rilevatori di pericolosità sociale dell'assistito, nonostante il di lui inserimento nel sodalizio mafioso sia accertato nel procedimento penale soltanto a partire dal 2005;

- le evidenziate incongruenze tra acquisizioni e reddito dichiarato in effetti non sussistono in quanto ai redditi denunciati devono sommarsi i tributi e contributi previdenziali non versati all'Erario dalla R.G. Costruzioni e dalla Euroscavi;

- la R.G. Costruzioni è stata costituita proprio per disporre di una società non gravata da pendenze con il fisco, mentre la Euroscavi è stata ritenuta non

confiscabile proprio tenendo conto della data di costituzione e del volume d'affari.

3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Salvatore Pace, difensore di fiducia del terzo interessato Chisari Giovanni (in quanto socio della società R.G. Costruzioni S.r.l.), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- la Corte territoriale ha confermato la confisca della società R.G. Costruzioni, del relativo patrimonio aziendale e conto corrente, con motivazione apodittica atteso che, mentre la quota della società intestata a Ragusa Giuseppa è pacificamente di pertinenza del marito Chisari Rosario, la quota intestata a Chisari Giovanni, fratello di Rosario, appartiene effettivamente al primo in quanto già socio effettivo della società Euroscavi;

- la Euroscavi è stata ritenuta non confiscabile per data di costituzione e volume d'affari;

- il capitale della società R.G. Costruzioni è modesto ed è stato costituito dai fratelli Chisari con i guadagni della Euroscavi, anche considerati i cospicui ricavi "in nero".

4. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Salvatore Pace, difensore di fiducia del terzo interessato Ragusa Giuseppa (in quanto socia della società R.G. Costruzioni S.r.l.), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- i provvedimenti ablativi retrodatano al 2001 gli elementi rilevatori di pericolosità sociale dell'assistito, nonostante il di lui inserimento nel sodalizio mafioso sia accertato nel procedimento penale soltanto a partire dal 2005;

- le evidenziate incongruenze tra acquisti e redditi denunciati in effetti non sussistono, in quanto ai redditi denunciati devono sommarsi i tributi e contributi previdenziali non versati all'Erario dalla R.G. Costruzioni e dalla Euroscavi;

- la R.G. Costruzioni - il cui 50% del capitale sociale è intestato alla Ragusa ma è riferibile, come ammesso da Chisari Rosario, allo stesso - è stata costituita proprio per disporre di una società non gravata da pendenze con il fisco, mentre la Euroscavi è stata ritenuta non confiscabile tenendo conto della data di costituzione e del volume d'affari.

5. Nel parere scritto, il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di cassazione ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

In linea generale, deve essere rilevato come le doglianze dedotte - concernenti l'estraneità di Chisari Rosario alla consorteria mafiosa all'epoca delle acquisizioni dei beni confiscati e la disponibilità da parte dei ricorrenti di redditi adeguati per costituire la società R.G. Costruzioni S.r.l., pur oggetto di evasione fiscale e previdenziale - non siano proponibili in questa sede in quanto non sostanzianti una violazione di legge.

Ed invero, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass. Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altri, Rv. 256263; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore e altri, Rv. 257007).

Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non sia affetto da inesistenza o mera apparenza di motivazione, laddove la Corte d'appello di Catania ha ben esposto, con motivazione puntuale e coerente, le ragioni in virtù delle quali si debbano ritenere sussistenti i presupposti della pericolosità sociale e della sproporzione ai fini dell'adozione del provvedimento di confisca dei beni in oggetto.

2. In ogni caso, manifestamente infondato è il motivo con il quale si contesta la sussistenza del requisito della pericolosità sociale a partire dal 2001 sul presupposto che, nel procedimento penale, è stata accertata la partecipazione di Chisari Rosario all'associazione di stampo mafioso soltanto a partire dal 2005.

3.1. L'art. 2 ter legge n. 575/1965 prevede la misura di prevenzione della confisca dei beni dei soggetti "indiziati" di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (e di alcuni loro parenti e conviventi) di cui essi non possano giustificare la legittima provenienza e di cui anche per interposta persona risultino titolari, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica o che comunque risulti essere frutto o riempiego di attività illecita.

Il procedimento penale e quello di prevenzione differiscono nei presupposti e nei fini, sono autonomi l'uno dall'altro e si fondano su diversi presupposti probatori: il primo richiede che la responsabilità penale per un reato sia fondata su prove piene, che sono tali anche se di natura indiretta (indiziaria secondo la

comune definizione), in quanto anche gli indizi debbono condurre alla certezza del fatto ignoto; il secondo prescinde dall'accertamento della responsabilità penale per un reato, avendo come presupposto la pericolosità sociale (comune o qualificata) del soggetto rapportata a determinati parametri, sicché si fonda su elementi con minore efficacia probatoria, che, tuttavia, qualora si tratti di pericolosità qualificata dell'appartenenza ad associazione di tipo mafioso, debbono (in considerazione delle più gravi conseguenze, anche di natura patrimoniale, rispetto alla pericolosità sociale comune) raggiungere la consistenza dell'indizio, con esclusione, quindi, di sospetti, congetture ed illazioni, che sono mere intuizioni del giudice, mentre l'indizio è sempre fondato su un fatto certo; dato il minore livello probatorio degli elementi necessari per l'applicazione della misura di prevenzione, è sufficiente che gli indizi dimostrino anche la sola probabilità che il prevenuto sia appartenente ad una associazione di tipo mafioso (Cass. Sez. 1, n. 2760 del 22/06/1987, Amato, Rv. 176554).

Ne discende che, in tema di misure di prevenzione, il giudice non deve raggiungere la prova dell'appartenenza ad una associazione mafiosa, ma raccogliere un contesto indiziario univoco sufficientemente indicativo della pericolosità del soggetto (Cass. Sez. 6, n. 2148 del 27/05/1997, Rv. 208310). In tema di applicazione delle misure di prevenzione, la valutazione di pericolosità sociale è a carattere essenzialmente sintomatico e può essere basata anche su semplici indizi; perciò pure i precedenti penali e giudiziari e le stesse abitudini di vita del soggetto proposto per la misura possono essere utilizzati dal giudice come elementi indiziari (Cass. Sez. 1, n. 4962 del 31/10/1994, Rv. 200326).

3.2. Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, si deve ritenere che alcun rilievo possa assumere la circostanza - dedotta dalla difesa di Chisari Rosario e di Ragusa Giuseppa - che, nel procedimento penale, sia stata accertata la partecipazione del proposto all'associazione mafiosa solo a partire dal 2005. La Corte distrettuale ha invero esposto - con una motivazione puntuale ed immune da vizi logici - gli elementi sulla scorta dei quali si debba ritenere sussistente in capo a Chisari Rosario la pericolosità sociale "qualificata", desumibile dalla sua appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, tenuto conto dei trascorsi di vita, in particolare dei suoi precedenti penali e giudiziari, della frequentazione con personaggi di spicco dell'organizzazione Ercolano - Santapaola, della circostanza che nella sede della ditta avvenissero gli incontri tra gli aderenti al clan mafioso. Elementi che certamente possono ritenersi indizianti della partecipazione di Chisari Rosario alla consorteria criminale già all'epoca di acquisizione dei beni oggetto di ablazione.

4. Manifestamente infondati sono anche i motivi con i quali si contesta la sussistenza del requisito della sproporzione sul presupposto che la Corte

territoriale avrebbe omesso di considerare fra i redditi disponibili derivanti dall'attività economica anche quelli oggetto di evasione fiscale e contributiva.

4.1. In prima battuta, non può non essere rilevata la totale genericità della deduzione - non essendo stato specificato l'ammontare dei redditi in ipotesi sottratti all'Erario e all'istituto di previdenza, né, ad esempio, indicato un conto dedicato sul quale dette risorse sarebbero state accantonate -, circostanza già di per sé suscettibile di riverberare in termini di inammissibilità del motivo.

4.2. In ogni caso, secondo costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, di recente ribadito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza del 29 maggio 2014 (consta un unico precedente di segno contrario concernente, tuttavia, la diversa tipologia di confisca di cui all'art. 12 *sexies* L.n. 356/1992), in tema di misure di prevenzione patrimoniali, considerato che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi del reato di evasione fiscale (Cass. Sez. 1, n. 39204 del 17/05/2013, Rv. 256140). In tema di misure di prevenzione, va considerato pericoloso ai sensi dell'art. 1 della l. 1423 del 1956 (attualmente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011) il soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi e che reinvesta i relativi profitti in attività commerciali, vivendo così abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (Fattispecie relativa all'irrogazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale) (Cass. Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256450).

4.3. Dai superiori principi discende che alcun rilievo a difesa può assumere la deduzione difensiva secondo la quale il proposto avrebbe avuto la disponibilità di copiosi ricavi sottratti all'Erario e quindi di risorse economiche adeguate - e dunque proporzionate - ai fini dell'acquisizione dei beni oggetto di ablazione.

Ne discende che, come correttamente dato atto nel provvedimento impugnato, gli interessati non risultano avere dato alcuna prova in ordine alla legittima provenienza del denaro impiegato per l'acquisto dei beni *de quibus*.

5. Con riguardo alla dedotta carenza di motivazione in relazione alla riferibilità al proposto del 50% delle quote sociali intestate al fratello Chisari Giovanni, va rammentato come, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare

l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (fattispecie nella quale sono stati ritenuti conviventi del proposto i fratelli e le cognate del medesimo, i quali, pur non occupando la stessa unità abitativa, coabitavano nello stesso edificio e condividevano con lui una serie di interessi economici ed attività imprenditoriali) (Cass. Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010 - dep. 11/11/2010, Fiorisi e altri, Rv. 248845).

D'altra parte, il ricorrente non ha fornito la prova della lecita provenienza delle risorse finanziarie impiegate per l'acquisizione del 50% delle quote della società R.G. Costruzioni, limitandosi a dedurre di avere impiegato le cospicue somme derivanti dalle imposte e contributi non versati dalla società all'Erario, argomento che - come si è sopra già rilevato - si appalesa irrilevante ai fini della valutazione di sussistenza del presupposto della misura.

6. Privo di pregio è infine l'argomento secondo il quale la motivazione svolta nel provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria laddove si è disposta la confisca della R.G. Costruzioni nonostante la Euroscavi - di cui la prima costituirebbe naturale prosecuzione - sia stata dissequestrata.

Ed invero, la Euroscavi veniva svincolata dal provvedimento ablatorio non per difetto del requisito della sproporzione - circostanza che potrebbe effettivamente rilevare ai fini della valutazione che ci occupa -, bensì per la ritenuta assenza di manifestazioni univoche di pericolosità sociale del Chisari all'epoca di costituzione (1998), pericolosità sociale del proposto invece manifesta al momento di costituzione della R.G. Costruzioni.

7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000 euro.


P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3 giugno 2014

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Antonio Agio

